Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 18 aprile 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1977, n. **121.**

Norme modificative della legge 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante delle Università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al personale di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è corrisposta una somma di lire 23 mila mensili che sarà assoggettata unicamente alle ritenute erariali.

L'assegno *ad personam* di cui allo stesso articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, viene pertanto riassorbito nella stessa misura e con la stessa decorrenza, restando in godimento la somma di lire 7 mila riassorbibile con i criteri previsti dal secondo comma del citato articolo 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1977, n. **122.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in Legnano.

N. 122. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in località Ponzella del comune di Legnano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1977, n. **123.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto Trabia, in Bagheria, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

N. 123. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto Trabia, in Bagheria (Palermo), della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1977, n. **124.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Regina Pacis », in Cavareno.

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Regina Pacis », in Cavareno (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1977, n. **125.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Beato Massimiliano Kolbe, in Cagliari.

N. 125. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagliari 7 febbraio 1973, integrato con due dichiarazioni datate 27 febbraio 1976, relativo all'erezione della parrocchia del Beato Massimiliano Kolbe, in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1977.

Sostituzione di tre componenti il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - sezione seconda, previdenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883;

Vista la legge 22 dicembre 1952, n. 3137, con la quale viene ratificato, con modificazioni, il citato decreto;

Visto il decreto presidenziale 14 dicembre 1976 concernente la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - sezione seconda, fino al 31 agosto 1980;

Visto che con detto decreto vennero nominati consiglieri di amministrazione, fra gli altri, i signori Nasoni Vincenzo, Zennaro Leopoldo e Cardarelli Ezio, quali membri effettivi di cui ai numeri 9 e 10 dell'articolo unico della menzionata legge 22 dicembre 1952, n. 3137;

Visto che i signori Nasoni Vincenzo, Zennaro Leopoldo e Cardarelli Ezio hanno rassegnato le dimissioni da consiglieri di amministrazione rispettivamente in data 17 dicembre 1976, 20 dicembre 1976 e 4 gennaio 1977 e ritenuto, pertanto, doversi procedere alla loro sostituzione;

Visti i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

In sostituzione dei signori Nasoni Vincenzo, Zennaro Leopoldo e Cardarelli Ezio, dimissionari, sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - sezione seconda, previdenza, per il restante periodo del quadriennio in corso, e cioè fino al 31 agosto 1980 i signori Zanin Alessandro, Pappucia Dario e Muscolino Giacomo quali membri effettivi rappresentanti degli iscritti alle casse per le pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1977
Registro n. 2 Istituti di previdenza, foglio n. 184

(4046)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Determinazione per la zona franca di Gorizia dei diritti fissi sui generi contingentati per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226, 2 febbraio 1967, n. 7, 27 dicembre 1973, n. 846, 21 dicembre 1974, n. 693 e 27 dicembre 1975, n. 700, che hanno prorogato, con modificazioni, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, il quale stabilisce che per gli esercizi successivi a quello 1959-60 il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la deliberazione n. 410/15 in data 24 novembre 1976 della camera di commercio anzidetta: concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'anno 1977 ammontante a complessive L. 156.019.330;

2) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1977:

L. 5 per chilogrammo per il caffè;
L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
L. 3 per litro per la birra;
L. 5 per anidro per gli spiriti;
L. 3 per litro per la benzina;
L. 0,50 per litro per gasolio carburante;

Vista la lettera n. 176201 del 21 dicembre 1976, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perché i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1977;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1977, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

L. 5 per chilogrammo per il caffè;
L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
L. 3 per litro per la birra;
L. 5 per anidro per gli spiriti;
L. 3 per litro per la benzina;
L. 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1977
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 259

(3608)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sette Geri, in Genova-Sestri Ponente.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. Il Ministro per il tesoro
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3917)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ermanno Zilocchi, in Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Ermanno Zilocchi di Piacenza, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ermanno Zilocchi di Piacenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e le programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3924)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società cooperativa Cofar, in Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la Società cooperativa Cofar, con sede in Ravenna, ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società cooperativa Cofar, con sede in Ravenna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 aprile 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3919)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, in Sieci Pontassieve.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Vista l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Ceramiche Brunelleschi di Sieci Pontassieve (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramiche Brunelleschi di Sieci Pontassieve (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3920)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sogema Marzari industrie grafiche, in Schio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Sogema Marzari industrie grafiche, con sede a Schio (Vicenza), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sogema Marzari industrie grafiche, con sede a Schio (Vicenza).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3921)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, stabilimento di Castelletto Ticino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, stabilimento di Castelletto Ticino (Novara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, stabilimento di Castelletto Ticino (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 maggio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3918)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. D.A.I., in Besozzo, stabilimento di Angera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. D.A.I., con sede in Besozzo (Varese), stabilimento di Angera (Varese), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. D.A.I., con sede in Besozzo (Varese), stabilimento di Angera (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3927)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zomp Shoes, con sede e stabilimento in Iglesias, località Serra Perdosa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Zomp Shoes, con sede e stabilimento in Iglesias, località Serra Perdosa, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zomp Shoes, con sede e stabilimento in Iglesias, località Serra Perdosa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3926)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della juta operanti in provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della juta operanti in provincia di Caserta sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della juta operanti in provincia di Caserta.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3915)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3916)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica del Vicano, in Pelago, località Massolina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Ceramica del Vicano, con sede in Pelago, località Massolina (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica del Vicano, con sede in Pelago, località Massolina (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3922)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lagomarsino, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Lagomarsino, con sede e stabilimento in Milano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lagomarsino, con sede e stabilimento in Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3925)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Castelbellino.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 14 luglio 1975 e 19 luglio 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica della via Molino nel comune di Castelbellino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Castelbellino (Ancona);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del beneficio parrocchiale di San Marco; dei signori Biagioli Giuseppe; Cesaroni Giuseppe; Rango Domenico; Togni Giovanni; Di Sebastiano Giuseppe; Sassaroli Dino Angelo; Berardocco Costantino; Maria Latini Borgognoni; Sabatini Gina ved. Scorpati; Cerioni Primo; Francucci Anna Maria e Giovanni; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un quadro naturale di rilevante bellezza ed un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale essendo qualificato dalla presenza di nuclei di verde e di quercie in un caratteristico aspetto dei valori agricoli tradizionali, particolarmente integrati ed esaltati, nel quadro panoramico pubblicamente godibile dalle sottostanti strade di grande traffico e dalla stessa ferrovia, dalla presenza dell'antico abitato di Castelbellino che spicca con i suoi monumenti sulla sommità della collina;

Decreta:

La zona come sottospecificata sita nel territorio del comune di Castelbellino (Ancona) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

foglio IV: dall'incrocio della strada comunale del Molino con la strada vicinale di Fonte Penata segue detta strada vicinale sino ad incontrare il mappale 42;

mappali 42, 51, 52, 64, 63, 67 - stradina poderale a valle del mappale 67 sino ad incontrare la strada provinciale dei Castelli;

foglio V: strada provinciale dei Castelli fino all'incrocio con via Adua - via Adua - vecchia strada comunale del Mattonato sino all'incrocio con la strada comunale del Molino;

foglio VI: dall'incrocio della strada comunale del Mattonato con la strada comunale del Molino segue la strada comunale del Mattonato sino ad incontrare la strada provinciale Castelli — tratto di detta strada provinciale sino all'incrocio con la strada comunale del Molino — detta strada comunale corrente lungo i fogli VI, V e IV sino all'incrocio con la strada vicinale di Fonte Penata. Lungo il tratto come sopra precisato della strada comunale del Molino, la tutela si estende su di una fascia di m 5 dal bordo a valle di detta strada e parallela alla stessa, per la salvaguardia delle alberature d'alto fusto ivi esistenti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Ancona curerà che il comune di Castelbellino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 5 marzo 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Verbale n. 38

L'anno 1975 ed il giorno 14 del mese di luglio, regolarmente convocata dal presidente, a norma dell'art. 15 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è riunita in Ancona, presso la sede della soprintendenza ai monumenti, alle ore 9,30, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) CASTELBELLINO: tutela di parte del territorio comunale (cava Berardocco - art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497);

(*Omissis*).

Il soprintendente, nella qualità di vice presidente, constatata la validità della riunione per la presenza di quattro membri della commissione, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi a trattare l'argomento:

(*Omissis*).

Dopo una breve discussione, nel corso della quale i membri della commissione, a maggioranza, si dichiarano favorevoli al riconoscimento dell'interesse paesaggistico della località, il sindaco di Castelbellino chiede l'aggiornamento della commissione per avere la possibilità di consultare sull'argomento la giunta comunale e per stabilire sul posto la zona che si riterrà sottoporre a tutela.

La commissione accoglie la richiesta del sindaco e si aggiorna a sabato mattina 19 p.v. con appuntamento alle ore 10 presso l'amministrazione comunale di Castelbellino.

Verbale n. 39

L'anno millenovecentosettantacinque ed il giorno 19 del mese di luglio, regolarmente convocata dal presidente a norma dell'art. 15 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è riunita a Castelbellino, presso la sede dell'amministrazione comunale, alle ore 10, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia per proseguire, giusto quanto deliberato nella precedente riunione del 14 c.m., l'esame dell'argomento:

1) CASTELBELLINO: tutela del territorio comunale (cava Berardocco - art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497);

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale di membri previsti dalla legge, viene data lettura del verbale della riunione precedente, approvato alla unanimità.

Riprendendo l'argomento, aggiornato alla presente riunione, il soprintendente prende la parola confermando quanto già espresso dalla commissione in merito al riconosciuto interesse paesistico della località segnalata e prega il sindaco di Castelbellino di riferire sulle decisioni dell'amministrazione comunale.

Il sindaco precisa che l'amministrazione comunale si è dichiarata nettamente contraria al vincolo così come proposto.

(*Omissis*).

La commissione, a maggioranza, con il voto contrario del sindaco di Castelbellino che dichiara di non essere d'accordo sulla estensione del vincolo così come proposto dalla commissione, intendendo invece che venisse realizzata la tutela per una zona di estensione molto più limitata, riferita esclusivamente alla parte comprendente la cava e terreni immediatamente limitrofi; visto quanto già espresso nel corso della precedente riunione, conferma e dichiara di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Castelbellino ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parte del territorio comunale così delimitato:

foglio IV: dall'incrocio della strada comunale del Molino con la strada vicinale di Fonte Penata segue detta strada vicinale sino ad incontrare il mappale 42;

mappali 42, 51, 52, 65, 64, 63, 67 - stradina poderale a valle del mappale 67 sino ad incontrare la strada provinciale dei Castelli;

foglio V: strada provinciale dei Castelli fino all'incrocio con via Adua - via Adua - vecchia strada comunale del Mattonato sino all'incrocio con la strada comunale del Molino;

foglio VI: dall'incrocio della strada comunale del Mattonato con la strada comunale del Molino segue la strada comunale del Mattonato sino ad incontrare la strada provinciale Castelli — tratto di detta strada provinciale sino all'incrocio con la strada comunale del Molino — detta strada comunale corrente lungo i fogli VI, V e IV sino all'incrocio con la strada vicinale di Fonte Penata. Lungo il tratto come sopra precisato della strada comunale del Molino, la tutela si estende su di una fascia di m 5 dal bordo a valle di detta strada e parallela alla stessa, per la salvaguardia delle alberature d'alto fusto ivi esistenti.

(*Omissis*).

(3334)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Mitigoil» della ditta Zama, in Casagiove di Caserta. (Decreto di revoca n. 4885/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 agosto 1962, con il quale venne registrata al n. 15455 la specialità medicinale denominata «Mitigoil», soluzione uso esterno, a nome della ditta Zama, con sede in Casagiove di Caserta, via Nazionale Appia, 74, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mitigoil », soluzione uso esterno, registrata in data 25 agosto 1962 al n. 15455, a nome della ditta Zama, con sede in Casagiove di Caserta, via Nazionale Appia, 74.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2980)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pomata L.I.A.F. » della ditta L.I.A.F. - Laboratorio italo americano farmacoterapico, in Roma. (Decreto di revoca n. 4869/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 luglio 1961, col quale venne registrata al n. 13836 la specialità medicinale denominata « Pomata L.I.A.F. » tubo di pomata da g 15 e da g 30, a nome della ditta L.I.A.F. - Laboratorio italo americano farmacoterapico, con sede in Roma, via Manzoni, 26, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pomata L.I.A.F. » tubo di pomata da g 15 e da g 30, registrata al n. 13836 in data 29 luglio 1961, a nome della ditta L.I.A.F. - Laboratorio italo americano farmacoterapico, con sede in Roma, viale Manzoni, 26.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2955)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Crema dentifricia polisulfo vitaminica » della ditta Javerone, in Roma. (Decreto di revoca n. 4852/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ACIS in data 9 dicembre 1949, col quale venne registrata al n. 2723 la specialità medicinale denominata « Crema dentifricia polisulfo vitaminica » nella confezione tubo da g 60 di crema a nome della ditta Javerone, con sede in Roma, via Merulana, 19, e preparata presso l'officina farmaceutica della ditta Palmer, con sede in Roma, via Palermo, 37;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Crema dentifricia polisulfo vitaminica » nella confezione tubo da g 60 di crema, registrata in data 9 dicembre 1949 al n. 2723, a nome della ditta Javerone, con sede in Roma, via Merulana, 19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2960)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica « Tenuta di Gagliano », in Gagliano di Mugello.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per la energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687643 del 17 febbraio 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi dell'art. 4, n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Tenuta di Gagliano », con sede in Gagliano di Mugello (Firenze);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1974 e 1975, convalidati dall'UTIF di Firenze, trasmessi dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'ENEL e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Vista la comunicazione in data 4 gennaio 1963, con la quale l'impresa « Tenuta di Gagliano » ha fatto conoscere i dati di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962 relativi agli impianti elettrici esercitati dall'impresa medesima;

Ritenuto che l'impresa « Tenuta di Gagliano », con sede in Gagliano di Mugello (Firenze), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati indicati nell'elenco *A* allegato al presente decreto, destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa « Tenuta di Gagliano », con sede in Gagliano di Mugello (Firenze).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Da tale data i legali rappresentanti dell'impresa predetta assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Firenze con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Firenze o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa predetta non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica chiede al presidente del tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'impresa predetta debbono consegnare al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

I legali rappresentanti sono altresì tenuti a fornire all'Ente nazionale per l'energia elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente nazionale per la energia elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*

COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ELETTRICHE DELL'IMPRESA «TENUTA DI GAGLIANO» CON SEDE IN GAGLIANO DI MUGELLO.

A. — CENTRALE IDROELETTRICA DI PONTE A OLMO

1 - Opere sbarramento e presa su torrente Tavaiano, località Pian di Gianni - Bacino imbrifero: 6 km sbarramento in C.A. - Bacino carico mc 3000 ca.
2 - Condotta forzata in tubo acc. S.S. Dalmine Ø mm 400 ml 1440.
3 - Edificio centrale costituito da sala macchine e apparecchiature con annessa abitazione del conduttore + altro quartiere abitazione.
4 - Gruppo 51 kVA - Turbina Pelton (ing. Gebendinger) gen. trifase Sangiorgio tipo 22TA6 380 V ecc. coassiale.
5 - Gruppo 150 kVA - Turbina Pelton (ing. Gebendinger) gen. trifase Sangiorgio tipo 30 MA8 - 390 V (ecc. coassiale).
6 - Quadro (Magrini) controllo-misura-protezione-manovra con parallelo due gruppi.
7 - N. 2 trasformatori OCREN 390/10000 V kVA 55 e kVA 150.
8 - N. 1 trasformatore 100 kVA per servizio centrale e per terzi utenti.

B. — CENTRALE IDROELETTRICA DI SOLI

1 - Edificio centrale Soli costituito da sala macchine e apparecchiature.
2 - Gruppo 150 kVA - Turbina Pelton (ing. Gebendinger) generatore trifase Sangiorgio tipo 30 MA8-390 V.
3 - Quadro controllo-misura-comando-parallelo-protezione - Trasformatore OCREN 390/10000 V da 160 kVA.
4 - N. 1 trasformatore ASGEN kVA 25 per servizio centrale e terzi utenti.

C. — PORZIONE DELL'EDIFICIO IN MURATURA IN LOCALITÀ MINIERA

su cui insistono, a piano terra, gruppo elettrogeno da 180 kVA e cabina elettrica di trasformazione e in corrispondenza di detta cabina, al piano superiore, cabina di allacciamento alla rete ENEL.

D. — CABINE DI TRASFORMAZIONE

	kVA
Villino: edificio in muratura, trasformatore	50
Fattoria: edificio in muratura, trasformatore	100
Acquaiolo: a traliccio, trasformatore	50
Pontida: a traliccio, trasformatore	35
Marcoiano: a traliccio (il trasformatore è di proprietà dell'ENEL)	50
Poggiolo: a palo, trasformatore	25
F.lli Calvi: a palo, trasformatore	35

E. — LINEE MEDIA TENSIONE - 10 KV

Rete di collegamento costituita da:

ml 5285 linea filo rame 3 × 40/10 su n. 44 pali in ferro;
ml 450 linea filo rame 3 × 50/10 su n. 5 pali in cemento;
ml 500 linea filo rame 3 × 40/10 su n. 8 pali in cemento.

F. — LINEE BASSA TENSIONE

Rete collegamento costituita da:

ml 400 linea treccia CU 3 × 60 mmq 1 × 40/10 su n. 3 pali in ferro e paline;
ml 100 linea filo CU 4 × 50/10;
ml 100 linea filo CU 4 × 40/10 su n. 2 pali in ferro;
ml 2595 linea filo CU 4 × 40/10 su n. 36 pali in legno;
ml 360 linea filo CU 3 × 40/10 su n. 4 pali in ferro;
ml 400 linea filo CU 3 × 40/10 su n. 9 pali in legno;
ml 450 linea filo CU 3 × 30/10 su n. 6 pali in legno;
ml 1200 linea filo CU 2 × 40/10 su n. 18 pali in legno;
ml 3500 linea filo CU 2 × 30/10 su n. 37 pali in legno;
ml 90 linea in cavo vinil piombo da 16 mmq.

(3419)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Igino Mazzola, stabilimento di Marano Lagunare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Igino Mazzola, stabilimento di Marano Lagunare (Udine), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Igino Mazzola, stabilimento di Marano Lagunare (Udine).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 agosto 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3923)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Il 20 gennaio 1977 in base ad autorizzazione disposta con legge n. 424 del 28 aprile 1976 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 160 del 19 giugno 1976, ha avuto luogo a Ginevra presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), il deposito degli strumenti di ratifica relativi ai sottoindicati accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967:

convenzione di Stoccolma istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

atto recante revisione della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale;

atto recante revisione dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica;

atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;

atto addizionale all'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza dei prodotti;

atto recante revisione dell'accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale.

I suddetti atti internazionali entreranno in vigore per l'Italia ai sensi rispettivamente dell'art. 15 par. 2 il 20 aprile 1977; degli articoli 20 par. 2 c) e 3, 14 par. 4 b), 9 par. 4 b), 5 par. 2 e 14 par. 5 b) il 24 aprile 1977.

(4022)

Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e il Messico sulla trasferibilità delle pensioni, con scambio di note, firmato a Città del Messico il 2 febbraio 1977.

L'accordo tra l'Italia e il Messico sulla trasferibilità delle pensioni, con scambio di note, firmato a Città del Messico il 2 febbraio 1977, entrerà in vigore il 1° aprile 1977.

(3458)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1977, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 78, l'istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze è stato autorizzato ad acquistare dalla signora Biganzoli Elisa in Guazzini un fabbricato con annessi Ha 4 di terreno sito in Firenze e distinto nel nuovo catasto terreni alla partita 13993, foglio n. 84, numeri 55/parte, 57/parte, 60/parte, 63, 62, 54, 64, 61, 65, 66, 67, 70 e 67/parte, da utilizzare a sede legale dell'ente.

(3614)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina

Gli esplosivi denominati « Cava 1.C » e « Cava 1.L » sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e classificati nella 2ª categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

(3457)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione al decreto ministeriale 7 dicembre 1967, contenente norme sulle ispezioni ordinarie e straordinarie alle società cooperative e loro consorzi.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1976, l'art. 5 del decreto ministeriale 7 dicembre 1967, già modificato con decreto ministeriale 1° marzo 1976, contenente norme sulle ispezioni ordinarie e straordinarie alle società cooperative e loro consorzi è stato così ulteriormente modificato:

« Le ispezioni ordinarie agli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione nazionale legalmente riconosciuta, sono eseguite da impiegati dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Esse vengono affidate agli impiegati appartenenti alle carriere direttiva e di concetto nonchè, qualora esigenze di servizio lo rendessero necessario, anche ad altri impiegati forniti almeno del diploma di scuola media inferiore.

Detti impiegati, indipendentemente dalla carriera di appartenenza, dovranno preventivamente partecipare ad uno dei corsi di qualificazione periodicamente organizzati dal Ministero e superare il colloquio finale previsto dal citato decreto ministeriale 1° marzo 1976 ».

(3613)

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edificatrive Juventus - Soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Rocchi in data 4 ottobre 1956, rep. n. 11861, reg. soc. n. 12110;

2) società cooperativa edilizia La Rotonda - Soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Rocchi in data 6 marzo 1957, rep. n. 13882, reg. soc. n. 12244;

3) società cooperativa edilizia Ariete - Soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Rocchi in data 6 marzo 1957, rep. n. 13881, reg. soc. n. 12242;

4) società cooperativa edilizia Labor et Ars - Soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Rocchi in data 18 ottobre 1956, rep. n. 12064, reg. soc. n. 12132;

5) società cooperativa edilizia San Luca - Soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Rocchi in data 18 ottobre 1956, rep. n. 12062, reg. soc. n. 12131;

6) società cooperativa edilizia La Speranza - Soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Rocchi in data 5 marzo 1957, rep. n. 13849, reg. soc. n. 12243;

7) società cooperativa edificatrice La Meridiana - Soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Rocchi in data 4 ottobre 1956, rep. n. 11860, reg. soc. n. 12113;

8) società cooperativa edificatrice Sant'Antonio - Soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Rocchi in data 4 ottobre 1956, rep. n. 11859, reg. soc. n. 12114;

9) società cooperativa edilizia Redentore - Soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Rocchi in data 19 ottobre 1956, rep. n. 12065, reg. soc. n. 12130;

10) società edificatrice Santa Rita - Soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Rocchi in data 4 ottobre 1956, rep. n. 11858, reg. soc. n. 12109;

11) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Ancona II - Soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Castellucci in data 7 settembre 1963, rep. n. 47178, reg. soc. n. 3913;

12) società cooperativa edilizia Argentina - Soc. coop. a r.l., in Candia di Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 16 dicembre 1970, rep. n. 91539, reg. soc. n. 5150;

13) società cooperativa edilizia Domus Sperata - Soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Scavizzi in data 18 giugno 1970, rep. n. 49719, reg. soc. n. 5042;

14) società cooperativa edilizia La Domus - Soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 18 febbraio 1969, rep. n. 87981, reg. soc. n. 4780;

15) agricola S. Patermiano - Soc. coop. a r.l., in S. Patermiano di Osimo (Ancona), costituita per rogito Rotondano in data 3 febbraio 1965, rep. n. 1380, reg. soc. n. 4164;

16) società cooperativa edilizia La Scala - Soc. coop. a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 6 ottobre 1971, rep. n. 31285, reg. soc. n. 1750;

17) società cooperativa agricola Giuseppe Toniolo - Soc. coop. a r.l., in Vetulonia di Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 24 settembre 1959, rep. n. 1462, reg. soc. n. 978;

18) società cooperativa edilizia Case dipendenti comunali di Follonica - Soc. coop. a r.l., in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Di Giovanni in data 9 luglio 1969, rep. n. 3049, reg. soc. n. 1572;

19) società cooperativa consumo produzione e lavoro di Poggio Capanne - Soc. coop. a r.l., in Poggio Capanne di Manciano (Grosseto), costituita per rogito De Carolis in data 5 aprile 1945, rep. n. 1236, reg. soc. n. 128;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Calzolai - Soc. coop. a r.l., in Acquaviva delle Fonti (Bari), costituita per rogito Susca in data 17 luglio 1953, rep. n. 668, reg. soc. n. 3725;

21) società cooperativa agricola Imprenditori agricoli di Acquaviva delle Fonti - Soc. coop. a r.l., in Acquaviva delle Fonti (Bari), costituita per rogito Petruzzellis in data 9 giugno 1964, rep. n. 19363, reg. soc. n. 5413;

22) società cooperativa agricola Cantina sociale di Adelfia - Soc. coop. a r.l., in Adelfia (Bari), costituita per rogito Scardilli Basile in data 29 dicembre 1962, rep. n. 29030, reg. soc. n. 5161;

23) società cooperativa agricola Oleificio sociale di Adelfia Soc. coop. a r.l., in Adelfia (Bari), costituita per rogito Scardilli Basile in data 29 dicembre 1962, rep. n. 29031, reg. soc. n. 5162;

24) società cooperativa di produzione e lavoro Castello - Soc. coop. a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Angerosa in data 4 aprile 1968, rep. n. 11241, reg. soc. n. 5916;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Humanitas - Soc. coop. a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Angerosa in data 10 novembre 1965, rep. n. 8126, reg. soc. n. 5528;

26) società cooperativa di produzione a lavoro Cavamonti ed affini - Soc. coop. a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Patella in data 27 aprile 1964, rep. n. 16474/8989, reg. soc. n. 5309;

27) società cooperativa di produzione e lavoro La Sociale Altamura, già S. Michele Altamura - Soc. a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Digiesi in data 4 settembre 1953, reg. soc. n. 3757;

28) società cooperativa di produzione e lavoro ACLI - Soc. coop. a r.l., in Andria (Bari), costituita per rogito Sgaramella in data 11 marzo 1946, rep. n. 1144, reg. soc. n. 1033;

29) società cooperativa di produzione e lavoro Abbattitori e lavoratori affini di Andria - Soc. coop. a r.l., in Andria (Bari), costituita per rogito Piccinelli in data 12 febbraio 1962, rep. n. 9396, reg. soc. n. 1898;

30) società cooperativa di produzione e lavoro C.A.C.E.A. coop. Andriese Cavamonti e affini - Soc. coop. a r.l., in Andria (Bari), costituita per rogito Piccinelli in data 3 gennaio 1959, rep. n. 5651, reg. soc. n. 1772;

31) società cooperativa di produzione e lavoro Piave C.E.P. - Soc. coop. a r.l., in Andria (Bari), costituita per rogito Piccinelli in data 14 novembre 1959, rep. n. 6316, reg. soc. n. 1808;

32) società cooperativa di produzione e lavoro Fanin Strade - Soc. coop. a r.l., in Andria (Bari), costituita per rogito Quartodipalo in data 1° aprile 1954, rep. n. 10622, reg. soc. n. 1599;

33) società cooperativa di produzione e lavoro Sindacale facchini carico e scarico, Barletta, già facchini carico e scarico Barletta, già coop. fra Brentatori - Soc. coop. a r.l., in Barletta (Bari), costituita per rogito Severini in data 12 settembre 1947, rep. n. 675, reg. soc. n. 1165;

34) società cooperativa di produzione e lavoro Sabula - Soc. coop. a r.l., in Barletta (Bari), costituita per rogito Manno in data 9 aprile 1962, rep. n. 8060, reg. soc. n. 1920;

35) società cooperativa di produzione e lavoro Agri. Me.Fi - Soc. coop. a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Rusconi in data 7 gennaio 1957, rep. n. 4304, reg. soc. n. 1695;

36) società cooperativa di produzione e lavoro Edile ed affini (C.E.A.) - Soc. coop. a r.l., in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Zippari in data 10 gennaio 1959, rep. n. 9094, reg. soc. n. 1775;

37) società cooperativa di produzione e lavoro Canusium - Soc. coop. a r.l., in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Rossi in data 26 febbraio 1964, rep. n. 14439, reg. soc. n. 2039;

38) società cooperativa di produzione e lavoro L'Industria - Soc. coop. a r.l., in Cassano delle Murge (Bari), costituita per rogito Motta in data 18 febbraio 1951, rep. n. 254, reg. soc. n. 3489;

39) società cooperativa Concerto musicale di Conversano - Soc. coop. a r.l., in Conversano (Bari), costituita per rogito Pecchioli in data 18 maggio 1959, rep. n. 17523, reg. soc. n. 4430;

40) società cooperativa fra autisti «L'Autotreno» - Soc. coop. a r.l., in Gravina (Bari), costituita per rogito Digiesi in data 4 ottobre 1953, rep. n. 4949/279, reg. soc. n. 3761;

41) società cooperativa di produzione e lavoro Italia - Soc. coop. a r.l., in Gravina (Bari), costituita per rogito Digiesi in data 9 gennaio 1955, rep. n. 8601/3948, reg. soc. n. 3928;

42) società cooperativa fra autisti La Motrice - Soc. coop. a r.l., in Locorotondo (Bari), costituita per rogito Conti in data 10 aprile 1953, rep. n. 5, reg. soc. n. 3704;

43) società cooperativa di produzione e lavoro La Rinascita - Soc. coop. a r.l., in Modugno (Bari), costituita per rogito Parisi in data 16 settembre 1953, rep. n. 13916, reg. soc. n. 3754;

44) società cooperativa di produzione e lavoro Emilio Covelli - Soc. coop. a r.l., in Trani (Bari), costituita per rogito Monetti in data 24 luglio 1957, rep. n. 40307, reg. soc. n. 1722;

45) società cooperativa edilizia C.E.P.A. - Soc. coop. a r.l., in Pagani (Salerno), costituita per rogito Monica in data 27 gennaio 1964, rep. n. 169400, reg. soc. n. 3455/4470;

46) società cooperativa edilizia Edilvita - Soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Carapelle in data 15 aprile 1964, rep. n. 14269, reg. soc. n. 39;

47) società cooperativa di produzione e lavoro Tessitrici Maria Immacolata - Soc. coop. a r.l., in Isili (Nuoro), costituita per rogito Vacca in data 6 aprile 1967, rep. n. 18513, reg. soc. n. 4303;

48) società cooperativa edilizia Letizia - Soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 18 marzo 1963, rep. n. 18982, reg. soc. n. 4679;

49) società cooperativa edilizia Pesci Antonio - Soc. coop. a r.l., in Sorbolo (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 3 maggio 1963, rep. n. 19190, reg. soc. n. 4708.

(3453)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Toxaphene 50 % dell'impresa Amonn fitochimica.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Toxaphene 50% concessa all'impresa Amonn fitochimica, in Bolzano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3766)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Megatox dell'impresa Levis e C. S.a.s.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Megatox concessa all'impresa Levis e C. S.a.s. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3767)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Fruttomin dell'impresa J. e A. Margesin S.p.a.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fruttomin concessa all'impresa J. e A. Margesin S.p.a., in Lana d'Adige (Bolzano), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3768)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale 18 marzo 1977, l'Istituto centrale di banche e banchieri S.p.a., in Milano ed il Monte di credito su pegno di Rovigo, Banca del Monte di Rovigo, in Rovigo, sono stati abilitati a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(3758)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 14 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887,30	887,30	—	887,30	887,30	887,25	887,25	887,30	887,30	887,30
Dollaro canadese	844,45	844,45	—	844,45	844,35	844,40	844,55	844,45	844,45	844,45
Franco svizzero	352,41	352,41	—	352,41	352,52	352,40	352,40	352,41	352,41	352,40
Corona danese	148,37	148,37	—	148,37	148,40	148,35	148,40	148,37	148,37	148,35
Corona norvegese	168,10	168,10	—	168,10	168,10	168,10	168,11	168,10	168,10	168,10
Corona svedese	204,47	204,47	—	204,47	204,58	204,48	204,50	204,47	204,47	204,45
Fiorino olandese	359,73	359,73	—	359,73	360,10	359,25	359,87	359,73	359,73	359,70
Franco belga	24,402	24,402	—	24,402	24,47	24,40	24,445	24,402	24,402	24,40
Franco francese	178,54	178,54	—	178,54	178,55	178,52	178,55	178,54	178,54	178,55
Lira sterlina	1525,50	1525,50	—	1525,50	1525,27	1525,50	1525,60	1525,50	1525,50	1525,50
Marco germanico	374,32	374,32	—	374,32	374,77	374,30	374,52	374,32	374,32	374,30
Scellino austriaco	52,71	52,71	—	52,71	52,77	52,70	52,73	52,71	52,71	52,70
Escudo portoghese	22,94	22,94	—	22,94	23,02	22,94	22,96	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola	12,927	12,927	—	12,927	12,93	12,92	12,93	12,927	12,927	12,90
Yen giapponese	3,248	3,248	—	3,248	3,257	3,23	3,25	3,248	3,248	3,25

Media dei titoli del 14 aprile 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	81,650
Redimibile 3,50 % 1934	99,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,625
» 5 % (Ricostruzione)	99,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
» 5 % (Città di Trieste)	90,975
» 5 % (Beni esteri)	90,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79 —
» 5,50 % » » 1968-83	75,825
» 5,50 % » » 1969-84	74,975
» 6 % » » 1970-85	77,075
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,025
» 9 % » » 1975-90	82,900
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,300
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,400
» poliennali 7 % 1978	93,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,100
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,400
» » 9 % 1980	87,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	887,275
Dollaro canadese	844,50
Franco svizzero	352,405
Corona danese	148,385
Corona norvegese	168,105
Corona svedese	204,485
Fiorino olandese	359,80
Franco belga	24,423
Franco francese	178,545
Lira sterlina	1525,55
Marco germanico	374,42
Scellino austriaco	52,72
Escudo portoghese	22,95
Peseta spagnola	12,928
Yen giapponese	3,249

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 28 febbraio 1973, con il quale l'avv. Giustino Valmarana ed il comm. avv. Alberto Dalle Mole vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza;

Considerato che l'avv. Giustino Valmarana è deceduto in data 14 gennaio 1977 e che il comm. avv. Alberto Dalle Mole è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il comm. avv. Alberto Dalle Mole ed il comm. Terenzio Marchesini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Governatore: BAFFI

(3123)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Potenza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Potenza, la procura generale di Potenza con nota n. 1041 del 10 marzo 1976, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 23 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Potenza.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Potenza.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Potenza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato

ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1977
Registro n. 8 *Giustizia, foglio n.* 57

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Potenza

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Potenza indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 18 aprile 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3465)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per la nomina di segretari generali comunali e provinciali della classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali della provincia di Palermo della classe 1ª/*A*, delle province di Matera e Mantova della classe 1ª/*B*, nonché del comune di Genova della classe 1ª/*A*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali della provincia di Palermo della classe 1ª/*A*, delle province di Matera e Mantova della classe 1ª/*B*, nonché del comune di Genova della classe 1ª/*A*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, non oltre il 31 maggio 1977, distinta domanda per ogni concorso redatta su competente carta da bollo e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui all'art. 2, lettera *c*), debbono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonchè delle seguenti dichiarate per legge equipollenti a quelle sopraelencate: sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089), in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i *seguenti documenti*:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina di segretario generale della classe 1ª/A, 1ª/B e 2ª ovvero a quelli per la soppressa qualifica di segretario comunale capo di 1ª classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 4 aprile 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4056)

REGIONE ABRUZZO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del consiglio regionale d'Abruzzo, n. 236/33, datata 29 aprile 1976, resa esecutiva dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Abruzzo con decisione n. 3931/3945, del 16 luglio 1975, concernente il bando di concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pescara alla data del 30 novembre 1974;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le proposte dell'ordine dei medici veterinari della provincia di Pescara e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 3 settembre 1976, n. 48;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

Delibera

di costituire la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pescara alla data del 30 novembre 1974, così come di seguito indicata:

Presidente:

Travaglini dott. Nicola, responsabile di settore, veterinario provinciale Pescara.

Componenti:

Mancini dott. Angelo, addetto ai servizi veterinari della regione Abruzzo presso l'assessorato regionale sanità igiene ed ecologia, Pescara;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario in patologia e clinica medica veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Tiecco prof. Gianfranco, docente universitario in ispezione degli alimenti di origine animale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari;

Ruggeri dott. Carlo, veterinario condotto di Città S. Angelo.

Segretario:

Levante dott. Giulio, responsabile di settore presso l'ufficio veterinario provinciale di Pescara.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese la data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo a Pescara presso il mattatoio pubblico.

Il presidente: SPADACCINI

Il segretario: COSTANTINI-DI GIACOMO

(3387)

REGIONE LOMBARDIA

Rettifica del nominativo di un componente la commissione esaminatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 532/Sanità in data 25 ottobre 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario di Cremona;

Rilevato che il dott. Semeraro, medico provinciale di Brescia chiamato a far parte della suddetta commissione quale componente, si chiama Riccardo e non Carlo come erroneamente indicato nel soprarichiamato decreto;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del suddetto nominativo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

A parziale modifica del decreto del presidente della giunta regionale n. 532/Sanità e fermo restando quant'altro nello stesso stabilito il nominativo del dott. Semeraro è così rettificato:

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia.

Milano, addì 10 gennaio 1977

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3342)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Rende noto che la giunta regionale d'Abruzzo con delibera n. 7936 del 30 dicembre 1976, resa esecutiva a termine di legge, ha approvato:

1) la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1970:

1. Pollice Filippo	punti	50,9269 su 100
2. De Simone Rocco	»	48,2756 »
3. Mastrangelo Raffaele	»	46,1452 »
4. Di Nanno Antonio	»	44,1000 »
5. Di Felice Alessandro	»	44,0528 »
6. Di Virgilio Raffaello	»	39,6125 »

2) di assegnare ai concorrenti sottoelencati le sedi di medico condotto a fianco di ciascuno di essi indicati, tenuto conto dell'ordine di graduatoria e dell'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi:

1. Pollice Filippo: S. Giovanni Teatino;
2. Mastrangelo Raffaele: Torricella Peligna;
3. Di Nanno Antonio: S. Martino S. Marrucina;
4. Di Virgilio Raffaello: Roccaspinalveti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 16 marzo 1977

Il medico provinciale f. f.: BARGAGNA

(3231)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio per le analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto dirigente la sezione di oculistica;

un posto di aiuto dirigente il servizio autonomo trasfusionale;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(3982)

PIO ISTITUTO « SANTA CORONA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Istituti ospedalieri « Santa Corona » di Pietra Ligure (Savona):

un posto di primario e un posto di aiuto del secondo servizio di radiologia.

Ospedale « G. Salvini » della città di Milano in Garbagnate Milanese:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(3986)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia plastica;

tre posti di assistente di pronto soccorso;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(3984)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Larino (Campobasso).

(3976)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione chirurgica;

un posto di aiuto della divisione neurologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(3983)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorso ad un posto di assistente di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(3970)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di psichiatria;

sei posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(3971)

OSPEDALE DI VITTORIA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(3966)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(3968)

OSPEDALE « A. AJELLO » DI MAZARA DEL VALLO

Concorso a quattro posti di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(3974)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(3975)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI PATERNO'

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Paternò (Catania).

(3972)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Paternò (Catania).

(3973)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(3967)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « REGINA MARIA ADELAIDE » DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(3969)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1977, n. 3.

Variazione al piano ospedaliero regionale. Scorporo e trasferimento degli ospedali extra-regionali di Pietra Ligure e Bussana di San Remo.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ospedale specializzato climatico regionale di Pietra Ligure, gestito dall'ente ospedaliero pio istituto S. Corona, e l'ospedale per lungodegenti e convalescenti climatico provinciale di Bussana di San Remo, gestito dall'ente ospedaliero Ospedale San Matteo di Pavia, sono scorporati dagli enti medesimi e trasferiti, previa intesa, alla regione Liguria.

L'ospedale per lungodegenti e convalescenti provinciale di Fasano di Gardone Riviera, gestito dall'ente ospedaliero pio istituto S. Corona, è scorporato dall'ente medesimo e trasferito all'ente ospedaliero spedali civili di Brescia.

Art. 2.

Alla tabella *A* — provincia di Brescia, Milano città, provincia di Milano e provincia di Pavia — allegata alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, sono apportate le variazioni di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.

Alla tabella *B* allegata alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, sezione 3.20 Milano esterno nord e sezione 3.40 Milano centro, sono apportate le variazioni di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge; è inoltre soppressa la sezione « Presidi ospedalieri localizzati al di fuori del territorio regionale ».

In conseguenza delle variazioni di cui al comma precedente, alle indicazioni complessive relative al totale dei presidi di piano e alla tavola riassuntiva degli indici di piano e dei posti letto sono apportate le modifiche di cui alle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge.

Art. 3.

Per l'attuazione del trasferimento degli ospedali di cui al primo comma del precedente art 1 il presidente della giunta regionale è autorizzato ad assumere con proprio decreto, su conforme delibera della giunta e previe intese con i competenti organi della regione Liguria, le determinazioni concernenti:

a) l'individuazione degli enti ospedalieri cui vengono trasferiti gli ospedali di cui al primo comma del precedente art. 1;

b) la definizione dei rapporti patrimoniali fra gli enti ospedalieri che attualmente gestiscono gli ospedali e gli enti cui essi vengono trasferiti, anche con riferimento agli oneri dei mutui in estinzione, stipulati per esigenze degli stabilimenti trasferiti;

c) la individuazione delle unità di personale, anche amministrativo, nonché dei beni facenti parte degli stabilimenti ospedalieri da trasferire;

d) ogni altro provvedimento necessario per dare attuazione ai trasferimenti di cui al primo comma del precedente art. 1.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a concordare con i competenti organi della regione Liguria la nomina, per ciascuno degli ospedali trasferiti, di una commissione paritetica, composta da rappresentanti delle due Regioni, incaricata di formulare proposte in ordine alla assunzione dei provvedimenti previsti dal precedente comma.

La rappresentanza della regione Lombardia nella commissione di cui al precedente comma è costituita dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato, da un componente nominato dalla giunta regionale, dal presidente dell'ente ospedaliero interessato o da un suo delegato.

Col decreto di cui al primo comma è altresì determinata la composizione del consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri di cui al primo comma del precedente art. 1, a norma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tenuto conto della classificazione degli ospedali gestiti.

I consigli di amministrazione degli enti ospedalieri medesimi mantengono peraltro la composizione in atto fino alla scadenza del periodo di carica.

Nell'ambito delle intese con la regione Liguria, di cui al precedente primo comma, sarà altresì definita la riserva di una parte dei posti letto dello stabilimento ospedaliero di Pietra Ligure per il ricovero di pazienti provenienti dalla Lombardia e saranno definiti i relativi rapporti finanziari fra le due Regioni.

Art. 4.

Per l'attuazione del trasferimento del personale nonché del patrimonio mobiliare ed immobiliare destinato al funzionamento dell'ospedale di cui al secondo comma del precedente art. 1 si osservano le procedure indicate nell'art. 18 e nel primo e secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Col decreto di cui al citato art. 18 sono definiti altresì i rapporti patrimoniali fra l'ente ospedaliero che attualmente gestisce l'ospedale e l'ente cui esso viene trasferito, anche con riferimento agli oneri dei mutui in estinzione, stipulati per esigenze dello stabilimento trasferito.

Art. 5.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui al primo comma del precedente art. 3 e al secondo comma del precedente art. 4 le amministrazioni degli enti ospedalieri interessati allo scorporo e alla incorporazione degli ospedali trasferiti adottano le deliberazioni necessarie in attuazione dei trasferimenti, nonché per le conseguenti modifiche del bilancio degli enti medesimi.

Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, le amministrazioni degli enti ospedalieri interessati provvedono a deliberare e ad inoltrare alla giunta regionale, la proposta di adeguamento della rispettiva pianta organica in conseguenza del trasferimento degli ospedali di cui al precedente art. 1, anche apportando, ove occorra, le opportune riduzioni dell'organico del personale amministrativo addetto ai servizi generali degli enti ospedalieri. La giunta regionale autorizza l'adeguamento della pianta organica proposta dagli enti ospedalieri interessati nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 36, e ne dà comunicazione agli enti per le conseguenti deliberazioni.

Il personale amministrativo risultante in eccedenza rispetto alle piante organiche adeguate a norma del precedente comma è collocato in ruolo in soprannnumero ad esaurimento e potrà essere trasferito ad altri enti ospedalieri della Regione. Si applica al personale amministrativo di ruolo in servizio presso l'ente ospedaliero « Pio istituto S. Corona » collocato in soprannumero, la norma di cui all'art. 6, quarto comma, della legge regionale 19 novembre 1976, n. 50.

Potrà parimenti chiedere di essere trasferito, con le stesse modalità, ad altri enti ospedalieri della Regione il restante personale amministrativo di ruolo in servizio presso l'ente ospedaliero « Pio istituto S. Corona », non collocato in ruolo in soprannumero.

Per il trasferimento del personale di cui ai precedenti commi si applicano le norme di cui alla legge regionale 10 settembre 1976, n. 46.

Trascorsi invano i termini di cui al primo e secondo comma, la giunta regionale nomina un commissario incaricato di adottare, in sostituzione dell'amministrazione dell'ente ospedaliero, i provvedimenti ivi previsti.

Fino alla data di approvazione dell'adeguamento della pianta organica autorizzato dalla giunta regionale ai sensi del secondo comma, si applica la procedura prevista dall'art. 15 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, per la copertura di posti già in pianta organica vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che comunque si rendono vacanti.

Salve le disposizioni richiamate dal precedente comma, le norme della legge regionale 10 settembre 1976, n. 46, non si applicano con riguardo agli scorpori e alle incorporazioni di ospedali previsti dall'art. 1 della presente legge.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti ospedalieri interessati predispongono l'adeguamento del programma degli interventi di cui all'art. 26 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, osservando la procedura ivi indicata.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 gennaio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 dicembre 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 14 gennaio 1977, prot. n.* 20902/642).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1977, n. 4.

Variazioni al piano ospedaliero regionale. Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 69.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogata la legge regionale n 69 del 12 maggio 1975, e sono ripristinate le previsioni originarie del piano ospedaliero di cui alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, concernenti gli enti ospedalieri ospedale civile di Ostiglia, ospedale civile « I. Cappi » di Poggio Rusco, ospedale intercomunale « Bastasini » di Quistello, ospedale civile « S. Antonio Abate » di Sermide e l'ente ospedaliero di Ostiglia, Poggio Rusco, Quistello e Sermide, nonché i relativi ospedali.

Il nuovo ospedale provinciale Destra Secchia si insedierà nel territorio del comune che sarà indicato dal consorzio sanitario Destra Secchia.

Art. 2.

Per l'acquisto dell'area, per lo studio distributivo delle funzioni e per il progetto del nuovo ospedale del Destra Secchia sarà previsto un apposito finanziamento con provvedimento del consiglio regionale di variazione ed integrazione della deliberazione consiliare 2 agosto 1976, n. 2/251, concernente il programma di finanziamento degli investimenti per l'anno 1976 per l'attuazione del piano regionale ospedaliero di cui alle leggi regionali 3 settembre 1974, n. 55; 29 gennaio 1975, n. 27 e 30 agosto 1976, n. 36.

Il finanziamento per la costruzione del predetto ospedale sarà disposto con le procedure previste dalla vigente legislazione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 gennaio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 9 *dicembre* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *gennaio* 1977, *prot. n.* 20902/641).

(1679)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 5.

Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 6.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 5, concernente « Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 (terzo provvedimento) ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 17 della legge regionale concernente « Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 (terzo provvedimento) » è così modificato:

« Sugli stanziamenti di spesa corrente di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 potranno essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 gennaio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 13 *gennaio* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 22 *gennaio* 1977, *prot. n.* 22702/1193).

(1680)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771040)